

AUTOCERTIFICAZIONE ON-LINE – PORTALE "INTERPRANA"

Il Comune di Coseano ha aderito al progetto INTERPRANA, che consente ad ogni cittadino maggiorenne di accedere ai servizi di visura ed autocertificazione anagrafica.

In pratica i cittadini, collegandosi al sito <http://visureanagrafiche.regione.fvg.it/interprana/> ed autenticandosi con la Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria, nell'ambito dell'area riservata possono:

- visualizzare e stampare alcune **visure anagrafiche** relative alla propria posizione ed a quella dei componenti il proprio nucleo familiare;
- compilare e stampare **autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** in modalità automatica, con i dati anagrafici desunti automaticamente dall'Anagrafe comunale e/o con le informazioni inserite dinamicamente a sistema dal cittadino in funzione del modello richiesto.

L'accesso al servizio è assolutamente sicuro e viene garantito da un'autenticazione basata sull'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) distribuita ai cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per poter accedere al servizio sono necessari:

- un personal computer collegato a Internet;
- un lettore di smart-card correttamente installato e funzionante (il lettore può essere richiesto gratuitamente alla Regione secondo le istruzioni indicate nel sito Carta Regionale dei Servizi – CRS);
- il software di gestione della carta - CRS Manager - scaricabile on-line dal sito della Carta Regionale dei Servizi;
- Carta regionale dei servizi (Tessera Sanitaria) attivata (codice PIN).

Le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni

L'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivente a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Tutte le altre situazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del cittadino e non comprese nell'elenco "dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni" (sopra riportato) possono essere dichiarate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata. È sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla oppure presentarla o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è estesa anche ai privati che la accettano (ad esempio banche, poste, assicurazioni ecc.). In questo caso però è necessario autenticare la firma del dichiarante, presentandosi ad un qualsiasi sportello comunale, muniti di marca da bollo da € 16,00.